

(N. 165)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1948

Norme relative ai ricorsi per cassazione in materia civile  
notificati anteriormente al 1° gennaio 1945

ONOREVOLI SENATORI. — Si è verificato, nel funzionamento della Corte suprema di cassazione, una situazione anormale, che sembra necessario eliminare con disposizioni singolari di carattere transitorio. Si è venuto, cioè, accumulando un numero rilevante di ricorsi in materia civile, che le parti e i relativi patroni non si curano di coltivare ulteriormente e che debbono ritenersi sicuramente abbandonati. Intanto tali ricorsi, per i quali le parti non danno segni di vita, nè con rinuncia, nè con sollecitazioni a che vengano discussi e decisi, pesano sulla Corte suprema, la quale non può altrimenti liberarsene che fissandone la discussione ed esaminandone il merito. Ma sarebbe questa un'attività infruttuosa, se nessuna delle parti mostra di avere interesse a una pronunzia della Corte.

Su segnalazione della Prima Presidenza della Corte stessa si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, col quale si deroga, in via transitoria, all'officiosità del procedimento di cassazione, accostandosi alla disciplina stabilita per la discussione dei ricorsi avanti il Consiglio di Stato.

Secondo il disegno di legge i ricorsi civili

per cassazione, notificati anteriormente al 1° gennaio 1945 e che non saranno stati discussi alla data d'entrata in vigore del provvedimento in esame, si considereranno abbandonati se entro un congruo termine non sarà presentata istanza per la fissazione dell'udienza. In tal modo le parti saranno messe in mora. Se un interesse alla trattazione del ricorso perdura, le parti interessate lo dimostreranno mediante l'istanza per la discussione. Se le parti resteranno inattive, confermeranno il loro disinteresse e una formale ordinanza, in carta non bollata, dichiarerà estinto il procedimento di cassazione. Mancando una formale rinuncia, il deposito viene incamerato, ma le spese dello stadio di cassazione restano a carico delle parti che le hanno sopportate, tutte essendo responsabili dell'abbandono del ricorso. Si reputa opportuno ricordare che analogo provvedimento venne adottato, in occasione dell'unificazione della Corte suprema, per i ricorsi pendenti davanti alle Corti regionali soppresse (articolo 26 regio decreto 24 marzo 1923, n. 602 e articolo 1 regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2089).

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

I ricorsi per cassazione in materia civile, notificati anteriormente al primo gennaio 1945 e non discussi alla data d'entrata in vigore della presente legge, si considerano abbandonati se entro il termine di sei mesi da quest'ultima data non sia presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza.

Il cancelliere delle sezioni unite o della sezione semplice, cui la causa è stata assegnata, annota in calce all'istanza la data della presentazione. Il primo presidente, o il presidente della sezione, provvede a norma dell'articolo 377 del Codice di procedura civile. Non è necessario rinnovare l'istanza, se la discussione è rinviata.

Se l'istanza non è presentata nel termine stabilito, la Corte di cassazione pronunzia a norma degli articoli 375 del Codice di procedura civile e 138 delle disposizioni d'attuazione e transitorie approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

L'ordinanza, stesa in carta non bollata, dichiara l'estinzione del processo di cassazione per abbandono del ricorso e condanna il ricorrente alla perdita del deposito con la compensazione delle spese.

Qualora alla data d'entrata in vigore della presente legge sia già stata fissata l'udienza per la discussione del ricorso notificato anteriormente al 1° gennaio 1945, la Corte di cassazione dichiara estinto il processo a norma del terzo comma del presente articolo, se almeno una delle parti non si presenta per chiedere che il ricorso sia discusso.